



COMUNE DI VENAFRO
MEDAGLIA D'ORO
(Provincia di Isernia)

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE
SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI IN MODALITÀ
TELEMATICA

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE:

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 REQUISITI TECNICI MINIMI

ART. 3 CONVOCAZIONE DELLE SEDUTE

ART. 4 SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 5 SEDUTE DI GIUNTA

ART. 6 VERBALE DI SEDUTA

ART. 7 PROTEZIONE DATI PERSONALI

ART. 8 NORMA DI RINVIO

ART. 9 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 1 – Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento da remoto, in videoconferenza, delle riunioni del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari permanenti, della Conferenza dei Capigruppo nonché alle sedute della Giunta Comunale e degli altri organi collegiali.

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio e video.

Per particolari esigenze funzionali ed in caso di emergenza, le riunioni degli organi collegiali, in seduta ordinaria o straordinaria, possono svolgersi mediante lo strumento della videoconferenza. La decisione è demandata al Presidente dell'Organo, sentiti i capigruppo nel caso del consiglio comunale.

Art. 2 – Requisiti tecnici minimi

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un Organo collegiale presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a garantire:

- la pubblicità della seduta, ove prevista dalla legge o dallo Statuto;
- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri che consenta ai componenti dell'organo di partecipare in tempo reale a due vie e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
- la visione degli atti della riunione;
- lo scambio di documenti;
- la visione dei documenti mostrati dal Presidente e oggetto di votazione;
- la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.

2. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica istituzionale e di sistemi informatici di condivisione di files.

Art. 3 – Convocazione delle sedute

1. La convocazione delle adunanze degli Organi collegiali, per lo svolgimento delle quali è possibile il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata a tutti i componenti dell'Organo secondo le modalità previste dallo Statuto o dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. La convocazione di cui al comma 1 contiene l'indicazione espressa del ricorso alla modalità telematica e le relative motivazioni.

3. È facoltà del Presidente dell'organo individuare la modalità di svolgimento in videoconferenza per una seduta già convocata in presenza, al sopravvenire, dopo la convocazione, di condizioni che rientrino nella previsione di cui all'art. 1, comma 4.

4. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, compresa l'informativa sul trattamento dei dati.

Art. 4 – Svolgimento delle sedute

1. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario o del suo sostituto, che attesta la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale.

2. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare o dello specifico organo collegiale, dallo statuto, dalla legge.

3. Per le sedute del Consiglio Comunale la pubblicità della seduta è garantita mediante collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, salvo i casi di seduta segreta. Qualora per ragioni tecniche non risulti possibile assicurare lo streaming, la pubblicità della seduta è garantita dalla pubblicazione sul sito comunale della videoregistrazione della seduta.

4. La pubblicità delle sedute può essere sospesa qualora si discuta di questioni personali o si è in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.

5. Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti durante gli interventi in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea.

6. La presentazione dei documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.

7. Per le modalità e i tempi di intervento si rinvia a quanto definito dai rispettivi regolamenti degli organi.

8. Nel caso in cui la legge, lo Statuto o i Regolamenti prevedano lo svolgimento di votazioni a scrutinio segreto, il Presidente dà indicazioni per il loro svolgimento, che deve avvenire con modalità telematiche tali da garantire la segretezza dei votanti.

9. Il Presidente, con l'assistenza del Segretario, accerta, attraverso il riscontro audio e video del Consigliere chiamato per appello nominale ad esprimere il voto, il voto espresso dai componenti che partecipano alla seduta in videoconferenza e proclama il risultato di ogni votazione.

10. La seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura.

11. Il Presidente assume le determinazioni necessarie per i casi di insorgenza di problematiche anche di natura tecnica relative al collegamento in videoconferenza. Dette situazioni possono riguardare:

a) problemi tecnici che rendono impossibile il collegamento all'inizio della seduta o durante il suo svolgimento. Il Presidente può dare corso ugualmente all'assemblea se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente che sia impossibilitato a collegarsi in teleconferenza; in alternativa, previa votazione dei consiglieri presenti, può disporre una sospensione dei lavori fino a 30 minuti (sessanta in caso di particolari necessità dichiarate dal Presidente dell'organo), per consentire la effettiva partecipazione del Consigliere impossibilitato per motivi tecnici; trascorso il tempo suddetto si procede alla verifica del numero legale ai fini della continuazione dei lavori, mediante un nuovo appello del Segretario.

b) il venir meno nel corso della seduta, anche a seguito di verifica del numero legale, del numero di presenti idonei a rendere valida l'adunanza. In questo caso la seduta è dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare per i quali si procede, in seconda convocazione, ovvero in altra seduta secondo il Regolamento generale del Consiglio comunale.

Art. 5 – Sedute di Giunta

1. Le sedute della Giunta sono segrete.

2. Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare alla Giunta Comunale in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, non essendo altresì richiesta la necessità della presenza fisica in seduta di chi presiede la Giunta e del Segretario Generale.

3. La convocazione delle sedute in videoconferenza avviene nelle consuete forme e modalità previste dallo Statuto, ovvero semplicemente via mail, WhatsApp o similari.

4. Qualora la seduta di Giunta sia tenuta facendo ricorso alle predette modalità telematiche, la stessa si considererà svolta in modalità da remoto. Nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei

nominativi dei componenti di Giunta intervenuti in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza. Per il computo del numero legale si sommano, ai componenti presenti fisicamente nella sala ove si svolge la seduta di Giunta, i componenti collegati in audioconferenza, videoconferenza e/o teleconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune.

3. Il collegamento audio/video deve essere idoneo:

- a garantire la possibilità di accertare l'identità dei componenti della Giunta che intervengono in audioconferenza, videoconferenza e teleconferenza, a regolare lo svolgimento dell'adunanza, a constatare e proclamare i risultati della votazione;
- a consentire al Segretario Generale, o al Vice Segretario Generale in sua vece, presente nella sede istituzionale del Comune o collegato da remoto, di percepire quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta della Giunta Comunale;
- a consentire a tutti i componenti della Giunta di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6 – Verbale di seduta

Nel verbale della seduta deve essere riportata:

- la modalità di svolgimento della seduta;
- la dichiarazione della sussistenza del numero legale.

Art. 7 – Protezione dati personali

Le riprese audio/video in corso di seduta possono riguardare esclusivamente i componenti degli Organi collegiali, il Segretario, i dipendenti dell'Ente e gli altri soggetti aventi diritto o invitati a partecipare alle sedute.

Sia i componenti degli organi che eventuali soggetti esterni partecipanti alla seduta sono informati che il trattamento della loro immagine avverrà solo ed esclusivamente per finalità di trasmissione e registrazione della seduta, nel rispetto dei principi di minimizzazione dei dati personali e di conservazione delle registrazioni stesse.

Il componente che partecipa da remoto ha cura di utilizzare il proprio microfono e la videocamera in modo che non siano ripresi altri soggetti ed è personalmente responsabile del loro corretto utilizzo, anche se attivati in via accidentale.

Art. 8 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Regolamento Europeo 2016/679 e del Codice italiano in materia di protezione dei dati personali,

del Testo Unico degli Enti Locali e dei Regolamenti per il funzionamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari permanenti, nonché di altri Regolamenti comunali.

Art. 9 – Disposizioni transitorie e finali

Le presenti disposizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio Comunale ed entrano in vigore il giorno successivo all'esecutività della deliberazione di approvazione.